



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 46/21 DEL 3.09.2025

Oggetto: L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, art. 40, e D.P.Reg. n. 4/2008, art. 4, comma 1, lett. c) e art. 28, comma 1. Requisiti specifici per le tipologie di strutture sociali di cui agli articoli 13, 14 e 16 ai fini dell'autorizzazione al funzionamento. Approvazione preliminare.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 53/7 del 29.10.2018, sono state approvate, in via definitiva, le linee guida che definiscono i requisiti specifici strutturali, organizzativi e di personale per le singole tipologie di strutture sociali di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b), d), e), del D.P.Reg. n. 4/2008.

Tale normativa contiene, attualmente, unicamente i requisiti generali, disciplinati agli artt. 13, 14 e 16, del medesimo decreto e dalle Linee guida di cui alla deliberazione n. 53/7 del 29.10.2018, così come modificate e integrate, da ultimo, con la deliberazione n. 10/37 del 16.3.2023. Per quanto riguarda la disciplina di dettaglio di tali strutture, come appositamente indicato nella premessa della deliberazione n. 38/14 del 24.7.2018, si applicano le disposizioni minime previste dagli artt. 13, 14 e 16 del D.P.Reg. n. 4/2008. All'interno di tale tipologia le prestazioni sanitarie venivano erogate secondo le modalità descritte nella deliberazione della Giunta regionale n. 6/27 del 30 gennaio 2008, con la quale si è stabilito che la presenza programmata del relativo personale dovesse essere assicurata dalle Aziende Sanitarie Locali, attraverso personale messo a disposizione dalle stesse o dall'Ente gestore della struttura, prevedendo che, al ricorrere di questa seconda circostanza, l'Azienda sanitaria locale doveva provvedere all'erogazione nei confronti dell'Ente gestore autorizzato della quota sanitaria giornaliera pari a euro 10,40 per ospite.

Tale disciplina è stata modificata, da ultimo, con la previsione di cui alla legge regionale 18 settembre 2024, n. 13, art. 6, comma 24, con la quale si dispone che: "A decorrere dal mese di luglio 2023 le strutture di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 possono provvedere, ove necessario, all'attivazione di servizi di assistenza domiciliare integrata. Le medesime strutture, ove si avvalgano di personale sanitario, percepiscono dall'Azienda sociosanitaria locale di riferimento una quota sanitaria giornaliera per ospite che, rideterminata in base all'attuale costo medio delle prestazioni infermieristiche, è quantificata in euro 11,90". Di conseguenza, al fine di fornire gli indirizzi applicativi ai soggetti coinvolti, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 43/31 del 13 novembre 2024.



L'Assessore, in coerenza con il D.P.Reg. n. 4/2008, art. 3, comma 4, ove si prevede che le comunità integrate sono strutture residenziali a titolarità sociale e in compartecipazione tecnica e finanziaria della sanità, evidenzia che sono mutati i bisogni che hanno determinato la quantificazione e la composizione della componente sanitaria in sede di prima applicazione della norma, pertanto, anche alla luce delle istanze manifestate dei soggetti sociali e solidali di cui all'art. 10 della L.R. n. 23/2005, come stabilito dall'art. 28, comma 1, del D.P.Reg. n. 4/2008, l'Assessore dà atto del fatto che verrà proposta da parte della Giunta regionale una modifica normativa che incrementerà, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, la componente sanitaria.

L'Assessore, inoltre, precisa che, in applicazione di quanto disposto dal D.P.C.M. del 12 gennaio 2017, entrato in vigore il 19 marzo 2017, che definisce e aggiorna i livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le Comunità integrate di cui alla lett. c), degli artt. 3 e 4, disciplinate dall'art. 15 del D.P.Reg. n. 4/2008, non trovano più una qualificazione giuridica nell'attuale ordinamento regionale.

Difatti, al momento le strutture di cui all'art. 15 del D.P.Reg. n. 4/2008, rubricate come Comunità integrate per persone con disturbo mentale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. c), del citato D.P.C.M. e della discendente deliberazione n. 64/11 del 28.12.2018, sono sostituite dalle "Strutture residenziali psichiatriche per interventi socioriabilitativi (SRP3)", per le quali la medesima deliberazione approva i requisiti minimi autorizzativi specifici (allegato 4), la programmazione regionale, pari a 157 posti letto autorizzabili e 133 accreditabili (allegato n. 7) e il sistema tariffario (allegato 6). A decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione in parola, pertanto, le ex "Comunità integrate a bassa intensità per persone con disturbo mentale" hanno potuto inoltrare idonea domanda di autorizzazione e accreditamento come "Strutture residenziali psichiatriche per interventi socioriabilitativi (SRP3)".

L'Assessore evidenzia, altresì, che nel corso dei lavori della Consulta sono emerse in particolare le seguenti esigenze:

- valorizzare la componente infermieristica, sia tramite percorsi formativi che mediante l'autorizzazione prevista dall'art. 13 del decreto legge n. 34/2023, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 2023, n. 56, volta a consentire l'esercizio dell'attività libero-professionale presso le strutture sociali autorizzate, nei limiti temporali ivi previsti. Pertanto propone di impegnare le Aziende Sanitarie e l'ARES affinché si attivino, ciascuno per quanto di propria competenza, nei relativi ambiti;



- garantire il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro per la quantificazione delle tariffe e favorire, al definirsi delle stesse, l'impegno dei Comuni di proporre ai concessionari dei servizi l'eventuale rinegoziazione dei contratti, recependo quanto stabilito con il combinato disposto della presente deliberazione e di quella, in corso di definizione, di revisione tariffaria.

L'Assessore, pertanto, sentiti i soggetti sociali solidali di cui all'art. 10 della legge regionale n. 23/2005, come stabilito dall'art. 28, comma 1, del D.P.Reg. n. 4/2008, e la Consulta regionale per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di cui all'art. 24 della legge regionale n. 23/2005, propone:

- a) di approvare le linee guida di cui all'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, recanti i requisiti specifici per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali di cui agli artt. 13, 14 e 16 del succitato Regolamento attuativo della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, ovvero, rispettivamente, le comunità integrate per anziani non autosufficienti, le comunità integrate per persone con disabilità e per il "dopo di noi" e le comunità socio-educative integrate per minori;
- b) di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali affinché valuti, in raccordo con la Direzione generale della Sanità, la possibilità di dare mandato alle ASL di autorizzare gli infermieri dipendenti del Servizio Sanitario Regionale all'esercizio dell'attività libero professionale presso le Comunità integrate, al di fuori dell'orario di lavoro, nei limiti indicati nel richiamato art. 13 del decreto legge n. 34/2023, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 2023, n. 56;
- c) di garantire un costante monitoraggio e adeguamento dell'offerta formativa, anche sulla base dei fabbisogni professionali del sistema delle politiche sociali in Sardegna, con particolare riferimento alla figura dell'infermiere.

In conclusione l'Assessore precisa che la seguente proposta è stata sottoposta al parere della Consulta regionale per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, di cui all'art. 24 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 e all'art. 49 del D.P.Reg. n. 4/2008, che, in data 15 luglio 2025, si è espressa positivamente ed alla Conferenza Regione-enti locali che si è espressa favorevolmente in data 5.8.2025, evidenzia, altresì, che la presente deliberazione dovrà essere sottoposta al parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 4/2008.



La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare le linee guida di cui all'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, recanti i requisiti specifici per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali di cui agli artt. 13, 14 e 16 del succitato Regolamento attuativo della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, ovvero, rispettivamente, le comunità integrate per anziani non autosufficienti, le comunità integrate per persone con disabilità e per il "dopo di noi" e le comunità socio-educative integrate per minori;
- di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali affinché valuti, in raccordo con la Direzione generale della Sanità, la possibilità di dare mandato alle ASL di autorizzare gli infermieri dipendenti del Servizio Sanitario Regionale all'esercizio dell'attività libero professionale presso le Comunità integrate, al di fuori dell'orario di lavoro, nei limiti indicati nel richiamato art. 13 del decreto legge n. 34/2023, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 2023, n. 56;
- di garantire un costante monitoraggio e adeguamento dell'offerta formativa, anche sulla base dei fabbisogni professionali del sistema delle politiche sociali in Sardegna, con particolare riferimento alla figura dell'infermiere.

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4.

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde